

## **Sentenza. N. 263 del 12 ottobre 2011**

**Materia:** Ambiente e caccia

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Art. 1, comma 1 e 2 della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n.21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali)

**Esito:** dichiarazione di **illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 1**, della l.r. Liguria 21/2010, nella parte in cui non prevede l'intesa tra la Regione e l'organismo di gestione dell'area protetta, **e del comma 2**, del medesimo articolo, nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua

Per il ricorrente, l'art.1 comma 1 e 2 della l.r. Liguria 21/2010 lederebbe la potestà esclusiva dello Stato in materia ambientale di cui all'art. 117, comma 2, lett.s), in quanto non conforme all'art.32, commi 2 e 3 della legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette) che prevede gli standard minimi di tutela ambientale validi per l'intero territorio regionale.

In particolare:

la **ridefinizione delle aree contigue** dei parchi di cui all'art. 1, comma 1 della l.r. Liguria 21/2010 sarebbe illegittima in quanto prevista **senza la preventiva intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta**, come è invece stabilito dall'art.32, comma 2 della L.394/91;

**l'applicazione dei limiti relativi all'attività venatoria**, di cui alla l.r. Liguria 1 luglio 1994, n.29, che consentono la caccia nelle aree contigue **anche a soggetti non residenti** nelle stesse aree, sarebbero in contrasto con l'art. 32, comma 3 della L. 394/91 che invece prevede forme di caccia controllata, riservata ai soli residenti dell'area protetta e dell'area contigua.

In proposito, il ricorrente richiama la sentenza della Corte **n.315 del 2010** che ha dichiarato costituzionalmente illegittima una analoga disposizione, contenuta nell'art.25, comma 18 della l.r. Liguria n.29/94, nella parte in cui consentiva la caccia nelle aree contigue anche ai soggetti non residenti.

La Corte, nel dichiarare illegittime le norme censurate, rileva che il contrasto tra le norme regionali e la normativa statale di riferimento determina una lesione della potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale, confermando così l'orientamento già manifestato nella sentenza 315 del 2010.

Per la Corte, sebbene la modifica del titolo V della Costituzione abbia trasformato la competenza legislativa regionale sulla caccia da concorrente a residuale esclusiva, rendendola quindi più ampia, la stessa non può essere esercitata in violazione della legislazione statale, anch'essa esclusiva, in materia ambientale che prevede una tutela standard con minimi uniformi. Al riguardo viene anche ribadito che le regioni, pur non potendo prevedere limiti di tutela inferiori a quelli dello Stato, possono invece prevedere limiti di maggior tutela.

Viene precisato nella sentenza che le disposizioni contenute nell'art.32 della L.394/91 non possono essere considerate principi fondamentali vincolanti in materia il legislatore regionale, non operando al riguardo la

relazione tra norme di principio e norme di dettaglio. Invece la specie in questione non rientra nell'ambito delle competenze legislative concorrenti, trattandosi di invasione della competenza esclusiva statale in materia ambientale da parte di norme regionali.